

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 135 def.

Bruxelles, 15 aprile 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

sul regime di scambi per talune
merci ottenute dalla trasformazione
di prodotti agricoli

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento stabilisce le regole generali che devono essere stabilite a livello comunitario per permettere l'applicazione uniforme in tutta la Comunità della politica agricola comune e della politica commerciale comune, come definite dal trattato, alle merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

I. INTRODUZIONE

Il regime di scambio delle merci non contemplate dall'allegato II, introdotto dal regolamento (CEE) n. 160/66 del Consiglio, è attualmente disciplinato dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e n. 3034/80 del Consiglio per quanto concerne le regole generali e le misure applicabili all'importazione e dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio per quanto riguarda l'esportazione.

Dal 1967 la concessione delle restituzioni all'esportazione per determinati prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, è stabilita da ciascuna organizzazione comune dei mercati per i quali tale restituzione sembra opportuna, nella fattispecie i settori del latte, dei cereali e del riso, delle uova e dello zucchero.

Le regole applicabili all'esportazione delle merci che beneficiano delle suddette restituzioni dipendono, da un lato, dalle misure adottate nel quadro della politica agricola comune, sia nel caso di misure interne che di provvedimenti applicabili all'esportazione, e dall'altro da condizioni legate alla produzione stessa delle merci.

La diversità delle merci, dei processi di fabbricazione, delle materie prime agricole impiegate e le diverse possibilità di sostituire una delle suddette merci con altri prodotti agricoli o industriali, richiedono che le disposizioni applicabili all'esportazione vengano adattate a scadenze regolari.

Per quanto concerne l'importazione, alcune merci contemplate nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, ma non nell'allegato II del trattato, nonché talune merci previste nei capitoli seguenti della nomenclatura combinata, sono soggette ad un'imposta costituita da un dazio ad valorem inteso a garantire la protezione dell'industria di trasformazione e da un elemento mobile destinato a compensare le differenze di prezzo tra il mercato mondiale e quello comunitario dei prodotti agricoli dei settori del latte, dello zucchero, dei cereali e del riso contenuti nelle stesse merci.

Gli altri prodotti agricoli trasformati non contemplati nell'allegato II e che figurano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata non sono interessati da questo regime.

Nell'ambito dei regimi di adesione e degli accordi di associazione con i paesi dell'EFTA e con quelli dell'Europa centrale e orientale, è stato tuttavia necessario tener conto del contenuto di prodotti agricoli di base per l'insieme dei prodotti agricoli trasformati che non sono contemplati nell'allegato II del trattato.

Il contesto internazionale e le modifiche regolari apportate nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati rendono necessaria una revisione più approfondita del regime di scambio delle merci non contemplate dall'allegato II del trattato.

II. REGIME DI SCAMBIO DELLE MERCI

Oltre ad una nuova stesura del regolamento (CEE) n. 3033/80 avente lo stesso obiettivo, nel regime di scambio sono stati integrati diversi elementi.

1. Base del regolamento. Considerata l'esperienza e l'evoluzione istituzionale, è stata riesaminata la base del regolamento. Infatti, l'obiettivo generale del regolamento è di tenere conto, sotto i diversi aspetti che lo caratterizzano, delle differenze tra i livelli dei prezzi di alcuni prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci non contemplate dall'allegato II del trattato, sul mercato mondiale e su quello comunitario rispettivamente, nella misura in cui il livello dei prezzi all'interno della Comunità dipende direttamente dall'attuazione della politica agricola comune. La presente proposta comprende anche alcune disposizioni quadro relative ai regimi di scambio preferenziali.

Pertanto, la presente proposta si basa sugli articoli 43 e 113 del trattato.

2. Gestione del regime. L'applicazione del regime di scambio rende necessario estendere alcune misure adottate nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati ai prodotti agricoli inclusi nelle merci non contemplate dall'allegato II; essa impone inoltre di tener conto dei dati di mercato e dell'evoluzione della tecnologia e infine di trovare soluzioni pratiche a problemi specifici seguendo una procedura adeguata.

Per questo motivo, in base all'esperienza acquisita nella gestione dei mercati agricoli e del regime di scambio delle merci nell'ambito del gruppo "235 - prodotti agricoli trasformati", si propone di adottare le modalità di applicazione del presente regime secondo la procedura del "comitato di gestione". Questo implica la sostituzione dell'attuale gruppo "235" con il suddetto comitato, che si occuperà anche di gestire gli accordi preferenziali (accordo SEE).

3. Campo di applicazione. Poiché la proposta riguarda anche gli accordi preferenziali, tutte le merci di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e non contemplate nell'allegato II soggette ad un'imposta all'importazione, nonché le altre merci già disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sono riunite in un unico regolamento; le nuove merci sono tuttavia interessate soltanto dalle disposizioni relative agli accordi preferenziali.

Infatti, sin dal 1973 nell'ambito di tali accordi è stato necessario tener conto dei diversi costi di approvvigionamento in prodotti agricoli per le merci impiegate essenzialmente per una produzione industriale all'interno della Comunità, ma ancora strettamente legate alla politica agricola di numerosi paesi terzi.

Analogamente, nell'ambito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, l'elaborazione di disposizioni relative al ravvicinamento dei prezzi ha dovuto tener conto dell'assenza di un quadro di riferimento adeguato.

4. Altre disposizioni. La presente proposta riguarda l'insieme delle disposizioni generali legate direttamente all'esistenza di una politica agricola comune all'interno della Comunità e che giustificano livelli di prezzi sensibilmente diversi da quelli praticati sul mercato dei paesi terzi. Oltre alle disposizioni quadro, la proposta prevede anche la possibilità di garantire una migliore gestione degli scambi con la creazione di un comitato di gestione ad hoc.

III. REGIME DELLE RESTITUZIONI

Attualmente questo regime è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio.

Tuttavia, nel quadro della riforma della politica agricola comune e con l'adozione del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio ha deciso di incaricare la Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione, di adottare le modalità di applicazione del suddetto regolamento, ed in particolare del regime delle restituzioni all'esportazione; quest'ultimo comprende anche le esportazioni di cereali sotto forma di merci non contemplate nell'allegato II del trattato.

L'applicazione del regime delle restituzioni alle merci non contemplate nell'allegato II richiede modalità comuni di applicazione per tener conto delle particolarità che contraddistinguono l'inclusione e la trasformazione dei prodotti agricoli durante il processo di fabbricazione delle suddette merci.

Pertanto, l'articolo 11 della proposta di regolamento destinato a sostituire il regolamento n. 3033/80 stabilisce che si possono concedere restituzioni ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non contemplate nell'allegato II ai sensi dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo; i tassi delle restituzioni sono stabiliti con la stessa procedura che fissa i tassi di restituzione per i prodotti agricoli se questi sono esportati tali quali, mentre le modalità comuni di restituzione sono stabilite secondo la procedura del comitato di gestione congiunto onde tenere in debito conto le particolarità della trasformazione degli stessi prodotti in merci non contemplate nell'allegato II del trattato.

L'articolo 20 del regolamento prevede l'abrogazione del regolamento 3035/80, che sarà sostituito dalle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura del comitato (congiunto) di gestione.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

sul regime di scambi per talune
merci ottenute dalla trasformazione
di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il trattato, agli articoli da 38 a 47, prevede l'instaurazione di una politica agricola comune concernente i prodotti agricoli elencati dall'allegato II del trattato;

considerando che taluni prodotti agricoli entrano nella composizione di parecchie merci non contemplate dall'allegato II del trattato;

considerando che è necessario prevedere misure connesse alla politica agricola comune e alla politica commerciale comune, al fine di prendere in considerazione, da un lato, l'incidenza degli scambi di tali merci sugli scopi dell'articolo 39 del trattato e, dall'altro, in quale modo le misure emanate in forza dell'articolo 43 del trattato incidono sugli aspetti economici connessi a tali merci, viste le differenze tra i costi di approvvigionamento di prodotti agricoli nella Comunità e all'esterno della stessa nonché le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli;

considerando che secondo il trattato le politiche agricole e commerciali sono politiche comunitarie, che per realizzare gli scopi del trattato è necessario assoggettare in tutta la Comunità talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ad una disciplina generale e completa degli scambi ad esse relativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (2), prevede l'applicazione, all'atto dell'importazione di talune merci, di un tributo costituito da un elemento fisso inteso a garantire la protezione dell'industria di trasformazione e da un elemento mobile inteso a compensare l'eventuale differenza di prezzo dei prodotti agricoli nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che le regole applicabili agli scambi di queste merci richiedono alcuni adattamenti per tener conto dell'evoluzione degli accordi della Comunità e della politica agricola comune;

considerando che alcune merci dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80; che anch'esse sono ottenute utilizzando prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune; che il tributo sull'importazione di tali merci deve pertanto compensare, da un lato, la differenza tra i prezzi rilevati sul mercato mondiale e quelli del mercato comunitario per i prodotti agricoli utilizzati e garantire, dall'altro, la protezione dell'industria che trasforma tali prodotti agricoli; che conviene quindi coordinare le regole relative a tutte le merci ottenute in proporzione significativa da prodotti agricoli;

(1) GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 1

(2) GU n. L 138 del 31.5.1990, pag. 9

considerando che nell'ambito di accordi la Comunità prevede di mantenere un tributo che si limita a compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati; che è pertanto necessario stabilire, per tali merci, la parte del tributo complessivo che corrisponde alla compensazione delle differenze rispetto ai prezzi dei prodotti agricoli considerati;

considerando che la compensazione delle differenze dei prezzi tra il mercato mondiale e il mercato della Comunità è assicurata, per i prodotti di base considerati, da prelievi agricoli; che occorre mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo del tributo relativo alle merci e il tributo relativo ai prodotti di base importati allo stato originario;

considerando che al fine di non appesantire le formalità amministrative conviene non applicare importi di scarsa incidenza e permettere agli Stati membri di non procedere a rettifiche di importi riguardanti uno stesso atto di scambio quando il saldo degli importi in oggetto sia di scarsa entità;

considerando che conviene che l'applicazione di accordi preferenziali non appesantisca le procedure degli scambi con i paesi terzi; che a tale effetto conviene che le modalità di applicazione provvedano a che una merce dichiarata all'esportazione sotto un regime preferenziale non possa in realtà essere esportata sotto il regime generale e viceversa;

considerando che occorre prevedere un regime di restituzioni all'esportazione per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato II del trattato, per non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali debbono approvvigionarsi nell'ambito della politica agraria comune; che queste restituzioni possono compensare solamente la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo rilevato sul mercato della Comunità e quello del mercato mondiale; che è pertanto opportuno che questo regime venga istituito nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni comuni di mercato interessate;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, nonché gli articoli omologhi di taluni altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli prevedono la concessione di tali restituzioni; che le modalità di applicazione devono essere stabilite secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e agli articoli omologhi degli altri regolamenti in materia; che conviene che gli importi delle restituzioni siano stabiliti secondo la stessa procedura prevista per determinare le restituzioni per i prodotti agricoli esportati allo stato originario; che per contro le modalità comuni d'applicazione di tale regime devono essere decise tenendo conto essenzialmente dei processi di fabbricazione delle merci in oggetto; che esse devono quindi essere stabilite su una base comune;

Considerando che il meccanismo di protezione agricola previsto dal presente regolamento può, in circostanze eccezionali, essere insufficiente; che questo rischio si presenta ugualmente nel caso di accordi preferenziali; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno prevedere la possibilità di una rapida adozione di tutte le misure necessarie;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985, relativo al perfezionamento attivo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. / ⁽⁵⁾ deve essere applicato agli scambi previsti dal presente regolamento;

considerando che la distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato II e merci non comprese in tale allegato è un criterio proprio della Comunità basato sulla situazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno della stessa; che la situazione prevalente in alcuni paesi terzi con cui la Comunità conclude accordi può essere sensibilmente diversa; che è quindi opportuno prevedere che, nell'ambito di tali accordi, le regole concernenti i prodotti agricoli possano applicarsi, in quanto compatibili, a taluni prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato;

(3) GU n. L 181 del 1°.7.1992, pag. 21

(4) GU n. L 188 del 20.7.1985, pag. 1

(5) GU n. L

considerando che il presente regolamento necessita di modalità d'applicazione; che tali modalità devono essere stabilite, previa consultazione di un comitato di gestione composto dai rappresentanti degli Stati membri; che esse devono in particolare sostituire il regolamento (CEE) n. 3034/80 del Consiglio, dell' 11 novembre 1980, che fissa le quantità dei prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/91⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 572/91 della Commissione⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce il regime di scambi relativo a talune merci di cui al paragrafo 2,

- a) nella cui fabbricazione sono entrati, allo stato originario o previa trasformazione, uno o più prodotti agricoli
oppure
- b) che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, si considerano ottenute da prodotti di cui alla lettera a)
oppure
- c) che sono classificate sotto lo stesso numero di codice della nomenclatura combinata (codice di 8 cifre) delle merci di cui alle lettere a) o b).

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per

- "prodotti agricoli": i prodotti compresi nell'allegato II del trattato;
- "prodotti di base": i prodotti agricoli per i quali le differenze di prezzo sono rilevate da un lato sul mercato della Comunità e dall'altro sul mercato mondiale, oppure, nell'ambito di scambi preferenziali, sul mercato di alcuni paesi terzi;

(6) GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 7

(7) GU n. L 63 del 9.3.1991, pag. 24

- "merci": i prodotti, non compresi nell'allegato II del trattato ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti agricoli, nonché i prodotti agricoli di cui all'allegato C del presente regolamento assimilati a merci nell'ambito di accordi preferenziali.

TITOLO I

REGIME DI SCAMBI

Capo 1

IMPORTAZIONE

Articolo 2

1. Le merci di cui all'allegato B sono soggette, all'atto dell'importazione nella Comunità, a un tributo che tiene conto:
 - a) delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di dette merci,
 - b) delle differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli che si considerano utilizzati, rilevati, da un lato, sul mercato della Comunità e, dall'altro, all'atto dell'importazione dai paesi terzi, qualora il costo complessivo di queste quantità di prodotti di base sia più elevato nella Comunità, oppure, nel caso di scambi preferenziali, dei prezzi dei prodotti agricoli in taluni paesi terzi.
2. Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B, il tributo di cui al paragrafo 1 è costituito:
 - da un dazio 'ad valorem' che costituisce l'elemento fisso del tributo, di cui alla lettera a) del paragrafo 1,
 - da un elemento agricolo che garantisce la compensazione delle differenze di prezzo di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

L'elemento agricolo può assumere la forma di un elemento mobile stabilito secondo gli articoli 3 e 4 o da un importo fisso stabilito secondo l'articolo 5.

3. Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B, l'elemento agricolo è costituito da un dazio ad valorem e/o da un importo specifico stabilito per unità di misura.

L'elemento agricolo può essere sostituito, negli scambi con alcuni paesi con i quali la Comunità ha concluso un accordo preferenziale, da una delle forme di cui al paragrafo 2.

4. Salvo il disposto dell'articolo 10, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. La Commissione fissa per ogni merce di cui alla tabella 1 dell'allegato B l'elemento mobile calcolato in base alla differenza indicata al paragrafo 2, per la quantità di prodotti di base da prendere in considerazione stabilita conformemente all'articolo 13. A tale scopo sono presi in considerazione solo i prodotti agricoli di cui all'allegato A.

2. Per ogni prodotto di base, la Commissione stabilisce:

- o la differenza fra

- a) la media del prezzo d'entrata applicabile nel periodo di riferimento per il quale sono fissati gli elementi mobili
- e
- b) la media dei prezzi cif (esclusi i prezzi cif speciali) o secondo il caso dei prezzi franco frontiera, considerati per la fissazione del relativo prelievo nel periodo precedente quello della fissazione,

- ovvero per quanto concerne l'isoglucosio, la media dei prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (8), applicabili nel periodo precedente quello della fissazione.

3. Il periodo di cui al paragrafo 2 è costituito dal trimestre, ma può essere suddiviso in due periodi di uno e due mesi se il trimestre riguarda due anni civili diversi o due campagne di commercializzazione diverse. Esso può anche superare un trimestre nell'ambito di accordi preferenziali.

Per la rilevazione dei dati dei prezzi cif, dei prezzi franco frontiera o dei prelievi, non sono presi in considerazione i dati relativi agli ultimi venti giorni del periodo precedente quello della fissazione.

4. Qualora manchi un dato per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 per uno o più prodotti di base, la Commissione sostituisce il dato mancante con quello analogo del periodo più vicino, eventualmente rettificato in base agli scaglionamenti mensili o a qualsiasi elemento noto che incida sul raffronto fra il livello dato in oggetto nel periodo in cui esso è mancante e in quello sostitutivo.

Quando un dato mancante è stato determinato, la Commissione può fissare elementi mobili rettificati se, per effetto dell'applicazione del primo comma, gli scambi subiscono o rischiano di subire gravi turbative.

Articolo 4

1. Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, il tributo di cui all'articolo 3 non può eccedere tale importo.

Se la riscossione dell'importo massimo è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(9).

(8) GU n. L 177 del 1°.7.1981, pag. 4

(9) GU n. L 256 del 7.9.1987, pag. 1

2. Qualora la riscossione dell'importo massimo implichi l'applicazione di un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (ADF/M), tale dazio viene calcolato, per la merce in oggetto, prendendo in considerazione come unico prodotto agricolo o lo zucchero o la farina, secondo il caso.

La quantità di zucchero o di farina è determinata in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1.

Qualora, conformemente al detto articolo, le quantità di zucchero o di farina effettivamente utilizzate non sono note, esse sono determinate secondo le modalità applicate per la determinazione dell'elemento agricolo.

3. La Commissione stabilisce per ciascun periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 3:
 - a) l'importo dei dazi addizionali, calcolati secondo il paragrafo 2;
 - b) le differenze di prezzo applicabili ai dazi addizionali determinati secondo l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Qualora i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di base di cui all'allegato A siano sostituiti da importi fissi, gli elementi mobili applicabili alle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B sono calcolati in base a tali importi.
2. Per ciascun prodotto di base da prendere in considerazione per il calcolo dell'elemento agricolo del tributo, l'importo stabilito secondo l'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito da quello applicabile al prodotto di base considerato.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, è stabilita la data a partire dalla quale gli importi fissi applicabili all'importazione dei prodotti di base sono presi in considerazione per la determinazione dell'elemento agricolo del tributo.

Articolo 6

1. Ai fini della determinazione dell'elemento agricolo negli scambi preferenziali:

a) le quantità di prodotti agricoli utilizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 possono essere sostituite dalle quantità realmente utilizzate nel paese d'origine, se la Comunità ha stipulato un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di dette quantità;

in tal caso, i coefficienti di conversione sono fissati tenendo conto delle rispettive definizioni di questi prodotti di base, per renderle direttamente comparabili;

b) la differenza di prezzo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 può essere sostituita da un sistema di compensazione diretta delle differenze dei prezzi agricoli tra la Comunità e la zona interessata o da una compensazione diretta nei confronti di un prezzo stabilito in comune riconosciuto per la zona interessata;

c) qualora l'applicazione della disposizione della lettera b) conduca ad esigue differenze per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere sostituito da un sistema di importi o di tassi forfettari, al fine di ridurre l'onere amministrativo.

2. Il periodo d'applicazione degli elementi agricoli di cui al paragrafo 1 può essere diverso da quello assunto per gli scambi non preferenziali.

3. I dazi 'ad valorem' corrispondenti all'elemento agricolo del tributo sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo nell'ambito di un accordo preferenziale.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, sono adottate le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, sempreché l'accordo preferenziale determini:

- i prezzi agricoli considerati nell'ambito dell'accordo,
- la periodicità di determinazione degli elementi agricoli,
- le merci ed i prodotti agricoli soggetti alle regole dell'accordo.

Se l'accordo non determina uno o più di questi elementi, essi sono stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, sono decise le altre modalità d'applicazione relative ai regimi preferenziali.

Esse comprendono in particolare:

- la determinazione degli importi di cui al paragrafo 1, lettera b);
- l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione dei regimi preferenziali;
- le misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico;
- qualora siano interessati anche gli importi da concedere all'atto dell'esportazione nell'ambito dell'accordo preferenziale contemplato all'articolo 8, paragrafo 4, le misure volte ad evitare che le merci dichiarate all'esportazione sotto un regime preferenziale vengano esportate in realtà sotto un regime non preferenziale o viceversa.

6. Qualora siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli utilizzati, occorre utilizzare i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

Articolo 7

1. Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale della parte del tributo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), questa è costituita dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B. Per quanto riguarda gli altri prodotti contemplati da tale accordo, questa parte del tributo si ottiene detraendo dal tributo totale l'elemento agricolo derivante dall'accordo, salvo che esso preveda un'altra determinazione di questa parte.

2. Se un accordo preferenziale prevede una riduzione dell'elemento agricolo del tributo, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16, le modalità d'applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

- i prodotti che beneficino di tali riduzioni,
- la quantità o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantità o valori,
- le percentuali di riduzione dell'elemento agricolo per prodotto di base interessato.

Se l'accordo non determina uno o più di questi elementi, essi sono decisi dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.

Capo 2

ESPORTAZIONE

Articolo 8

1. All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati di settori interessati.

Non possono essere concesse restituzioni per i prodotti agricoli non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di merci.

2. L'elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto:

- dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;

- della necessità di compensare tale differenza, totalmente o in parte, per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati e delle merci interessato.

L'elenco è adottato conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Gli importi delle restituzioni sono fissati secondo la procedura prevista per la concessione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli interessati quando sono esportati allo stato originario.

4. Se nell'ambito di un accordo preferenziale è istituito il regime di compensazione diretta dei prezzi agricoli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli importi applicabili alle esportazioni destinate ai paesi interessati dall'accordo sono determinati, in conformità dell'accordo, congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo del tributo.

Questi importi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista per le disposizioni relative alle restituzioni verso paesi terzi.

Articolo 9

Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura prevista dall'articolo 16, possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato.

Titolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Se una riduzione dell'elemento agricolo applicabile all'importazione di merci nell'ambito di un accordo preferenziale, rischia di turbare i mercati agricoli, le clausole di salvaguardia relative all'importazione dei prodotti interessati si applicano anche alle merci di cui all'allegato B.

Ai fini della valutazione di tali turbative, sono prese in considerazione le caratteristiche delle merci effettivamente importate sotto il regime preferenziale, raffrontate alle caratteristiche delle merci tradizionalmente importate prima dell'istituzione del suddetto regime.

Articolo 11

La quantità di prodotti agricoli contemplati da regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, non soggetta a prelievi o tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai fini o in conseguenza dell'esportazione di merci, è determinata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1999/85.

La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo e quindi non assoggettate al tributo di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.

Articolo 12

1. Il Consiglio può modificare la tabella 1 dell'allegato B secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, la tabella 2 dell'allegato B o l'allegato C, possono essere modificati al fine di adeguarli agli accordi conclusi dalla Comunità.

3. La Commissione adatta gli allegati alle modificazioni della nomenclatura combinata, al fine di lasciare immutato il regime vigente prima di queste modificazioni.

Articolo 13

1. Sono fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 16, l'elenco dei prodotti di base e le quantità dei medesimi che si considerano utilizzati nella fabbricazione delle merci di cui al presente regolamento, quando la composizione di dette merci non sia stabilita.
2. Salve le assimilazioni decise dal Consiglio nell'ambito della politica agricola comune, secondo la procedura di cui all'articolo 16 alcuni prodotti agricoli possono essere assimilati a prodotti di base al fine di stabilire termini di raffronto dei prezzi.
3. Sono determinati, secondo la procedura di cui all'articolo 16, le caratteristiche dei prodotti di base necessarie per stabilire i termini di raffronto dei prezzi.

Articolo 14

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli importi determinati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 sono fissati a zero, o può essere stabilito che la non applicazione degli importi determinati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 sia sottoposta a condizioni particolari intese evitare correnti artificiali di scambi.
2. Può essere stabilita, secondo la procedura di cui all'articolo 16, una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono non applicare importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, da concedere o da riscuotere, legati a una stessa operazione economica, qualora il saldo di tali importi sia inferiore a tale soglia.

Articolo 15

La Commissione è assistita da un comitato di gestione in prosieguo denominato "il comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 16

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, si applicano le norme che seguono.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 17

Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 18

Secondo la procedura di cui all'articolo 16,

- possono essere modificati gli importi derivanti dall'applicazione del presente regolamento se, nel corso di un periodo trimestrale, un prezzo d'entrata è modificato, o vengono istituiti, modificati o soppressi una restituzione alla produzione o un aiuto,
- possono essere adottati provvedimenti intesi ad adeguare le disposizioni del presente regolamento alle eventuali modifiche di carattere tecnico apportate al regime applicabile ai prodotti agricoli,

Articolo 19

I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni tecniche necessarie alla loro individuazione o alla determinazione della loro composizione, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti l'importazione, l'esportazione, la produzione di merci e le misure d'esecuzione amministrative. Le modalità di tali comunicazioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 21

Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1994.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento emanato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 22

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 1994.

2. L'applicazione del presente regolamento alle caseine del codice NC 3501 10 nonché ai caseinati e ad altri derivati delle caseine del codice NC 3501 90 90 è rinviata ad un'ulteriore decisione del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti agricoli per i quali può essere applicata una compensazione delle differenze dei prezzi tra il mercato mondiale e il mercato della Comunità *

Codice NC	Designazione dei prodotti agricoli
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati nè compresi altrove
0405	Burro e altre materie grasse del latte
0709 90 60	Granoturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granoturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
Capitolo 10	Cereali (1)
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

(*) Prodotti agricoli presi in considerazione quando sono utilizzati come tali o previa trasformazione oppure considerati come utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B.

(1) Esclusi la spelta destinata alla semina del codice NC 1001 10 10, il granturco ibrido destinato alla semina dei codici NC 1005 10 11 a 1005 10 19, il riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10 ed il sorgo ibrido destinato alla semina del codice NC 1007 00 10.

Allegato B

Tabella 1

CODICE NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10 51 a 0403 10 99	- iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
0403 90 71 a 0403 90 99	- altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90 10	- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 1,5%
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirize contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti della voci dal n. 0401 al n. 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove
ex 1902	Pasta alimentari, all'esclusione delle paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essicate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce preparato o conservato nell'aceto o nell'acido actico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelato
2004 90 10	Granturco dolce preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato
2005 20 10	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var, saccharata) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato
ex 2008 92 et ex 2008 99	Preparazioni dei tipo "muesli" a base de cereali non tostati
2008 99 85	Granturco dolce, altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcool,
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcool
2101 10 99	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 10 91
2101 20 90	Estratti essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nel codice NC 21 01 20 10
2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta
2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione

2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009 contenente i prodotti dal n. 0401 al n. 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Paramenti preparati e apprettature preparate a base di materie amidacee
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

Tabella 2

Codice NC	Designazione delle merci
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 90	altre che gregge
0505 90 00	- altri
0509 00 90	Spugne naturali di origine animale, altre che gregge
1212 20	Alghe
1302 12	Succhi ed estratti vegetali di liquirizia
1302 13	Succhi ed estratti vegetali di luppolo
1302 14	Succhi ed estratti vegetali di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19 30 e 1302 19 91	Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari; altri succhi ed estratti vegetali ,medicinali
ex 1302 20	Pectati
1302 31	Agar-agar
1302 32 10	Mucillagini ed ispessenti di carrube, o di semi di carrube, anche modificati
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515 60	Olio di jojoba e sue frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
ex 1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, (esclusi gli oli del codice NC 1518 00 31 e 1518 00 39)
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522 00 10	Degras
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2001 90 60	Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 11 10	- Burro di arachidi
2008 91	- Cuori di palma
ex 2101 10	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè, esclusi le preparazioni del codice NC 2101 10 99
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 10	- non contenuti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenuti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2101 30 11	Cicoria torrefatta
2101 30 91	Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta
2102 10	Lieviti vivi:
2102 10 10	- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
2102 10 90	- Altri, esclusi lieviti di panificazione
2102 20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti
2102 30	Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostenze proteiche testurizzate:
2106 10 10	-- non contenuti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenuti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90	- Altre, esclusi preparazioni dette "fondute" e sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 91	-- non contenuti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenuti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2201 10	Acque minerali e acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti
2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

2202 90 10	Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009, non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: - diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol,: diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
2402	Sigari (compresi i sigari spunati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco

Allegato C

Prodotti agricoli trasformati contemplati all'articolo 1 paragrafo 2

Codice NC	Designazione delle prodotti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902	tè
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2209	Aceiti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

COM(93) 135 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-93-160-IT-C

ISBN 92-77-54359-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo